

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 01160/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1160 del 2021, proposto da

RAFFAELLA MARE, rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Podagra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Napo Torriani, n.10;

***contro***

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

***nei confronti***

NINA KUCHULSKAYA, non costituita in giudizio;

***per l'annullamento***

del decreto n. 973 dell'11 maggio 2021 con il quale viene disposta l'esclusione dell'aspirante docente Mare Raffaella per mancanza del requisito di servizio

necessario per l'accesso ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) e b) e dell'art. 2, comma 2 del bando di concorso come da allegato B, parte integrante del provvedimento MIUR e del decreto n. 1197 del 08.06.2021 contenente la graduatoria della classe di concorso AD24 pubblicati sul sito Miur in data 9 giugno 2021;

e per la declaratoria

del diritto della ricorrente ad essere ammessa alla graduatoria di cui al concorso straordinario DD.DD. 510/2020 E 783/2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2022 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la sig.ra Mare Raffaella, odierna ricorrente, ha partecipato al concorso straordinario indetto dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca con DD n. 510/2020, finalizzato all'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, presentando domanda per i posti disponibili in Regione Lombardia, classe di concorso AD24;

Considerato che, con provvedimento in data 11 maggio 2021 adottato dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, la sig. Mare è stata esclusa dal concorso;

Considerato che, con il presente ricorso, viene impugnato, non solo questo provvedimento, ma anche il decreto n. 1197 dell'8 giugno 2021 con cui è stata approvata la graduatoria della classe di concorso AD24;

Rilevato che il ricorso è stato notificato nei confronti di uno solo dei soggetti

inseriti nella suddetta graduatoria (sig.ra Nina Kuchulskaya);

Ritenuto pertanto che:

- debba essere disposta, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri candidati contemplati dalla ridetta graduatoria, potenzialmente lesi da un eventuale accoglimento del ricorso;

Ritenuto che, considerato l'elevato numero dei soggetti da evocare in giudizio, si debba autorizzare fin d'ora la notifica per pubblici proclami, ai sensi dell'articolo 41, comma 4, cod. proc. amm., tenendo presente che, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, cod. proc. amm. è possibile autorizzare la notificazione "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile" e che, inoltre, in base a quest'ultima disposizione, il giudice può autorizzare la notificazione anche in modo diverso da quanto previsto dalla legge;

Ritenuto, peraltro, di dover seguire quella giurisprudenza, la quale ha affermato che dal combinato disposto delle richiamate disposizioni degli articoli 52, comma 2, cod. proc. amm. e 151 c.p.c. si evinca la possibilità di "disapplicare l'art. 150, comma 3, c.p.c. nella parte in cui prescrive "in ogni caso" l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica" (così TAR Lazio, Roma, sez. III bis, ord. 12 novembre 2013, n. 4396).

Ritenuto conseguentemente che la notificazione per pubblici proclami potrà avvenire mediante la sola pubblicazione sul sito web del Ministero resistente, posto che tale modalità appare soddisfare pienamente l'interesse alla conoscibilità del ricorso da parte degli interessati;

Ritenuto che qualora la ricorrente si avvalga di tale facoltà, si renderà necessaria la pubblicazione, sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione di un avviso, dal quale risulti:

- a.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- b.- il nome della ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni evocate in

giudizio;

c.- gli estremi dei provvedimenti impugnati;

d.- l'indicazione che la notifica è rivolta nei confronti dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria della Regione Lombardia relativa alla classe di concorso AD24, relativa al concorso straordinario indetto dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca con DD n. 510/2020, finalizzato all'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, approvata con decreto n. 1197 del 08.06.2021;

e.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, facendo menzione della circostanza che con la stessa è stata disposta la notifica per pubblici proclami;

f.- il testo integrale del ricorso;

g. - l'indicazione della data dell'udienza fissata con la presente ordinanza per la prosecuzione della trattazione del ricorso.

Ritenuto inoltre di dover disporre le seguenti prescrizioni:

qualora intenda avvalersi della notificazione per pubblici proclami, la ricorrente dovrà comunicare al Ministero resistente la volontà di procedere in tal senso. La richiesta di pubblicazione sul sito web dovrà essere corredata dalla trasmissione dei files relativi all'avviso, redatto con le modalità sopra descritte, e al ricorso introduttivo del presente giudizio.

Il Ministero è tenuto a pubblicare sul proprio sito web, entro cinque giorni dalla richiesta, il predetto avviso, in calce al quale dovrà essere inserita l'espressa indicazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

La pubblicazione dell'avviso e del ricorso – da effettuarsi entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza – dovrà avvenire in una apposita sezione del sito web, accessibile dalla pagina iniziale e indicata nella stessa pagina iniziale con la dicitura “atti di notifica”.

L'avviso e la relativa documentazione dovranno essere mantenuti sul sito web fino

alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado del presente giudizio.

L'avvenuta pubblicazione, con le modalità sopra indicate, dovrà essere attestata dal Ministero in favore della ricorrente, con la specificazione della data a partire dalla quale la pubblicazione è stata effettuata.

La prova delle pubblicazioni dovrà essere depositata dalla ricorrente entro quindici giorni dalla data di inizio delle stesse;

Qualora la ricorrente non intenda avvalersi della facoltà di notifica per pubblici proclami, dovrà provvedere ad essa entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e dovrà depositare in giudizio la prova della notifica stessa entro il termine perentorio di quindici giorni decorrente dal perfezionamento dell'ultima notifica nei confronti del destinatario.

Ritenuto di rinviare per il prosieguo della trattazione della causa all'udienza pubblica del 20 dicembre 2022;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ordina, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, e dell'articolo 49 cod. proc. amm., l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati in motivazione, con le modalità ivi specificate.

Fissa, per la prosecuzione del giudizio, l'udienza pubblica del 20 dicembre 2022.

Spese al prosieguo.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Italo Caso, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore

Roberto Lombardi, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Stefano Celeste Cozzi**

**IL PRESIDENTE**  
**Italo Caso**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.